

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1954

(3^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Nomina a professore emerito del professor Raffaele Caporali » (264) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	20
CONDORELLI	20
DONINI, <i>relatore</i>	19
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	20
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	19
ROFFI	21
RUSSO Luigi	20

« Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 » (300) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

MAGRÌ, <i>relatore</i>	17
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	18
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	18

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Martino.

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 » (300) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRÌ, *relatore*. Onorevoli colleghi, desidero innanzitutto precisare che il provvedimento in questione ha carattere provvisorio; ciò peraltro non può esser motivo di tranquillità, poichè, come ebbi a dire in Aula qualche anno fa, nel nostro Paese non c'è nulla di più definitivo del provvisorio. Infatti, noi ci accingiamo ad approvare per il sesto anno consecutivo delle disposizioni di legge tendenti a dare un'abilitazione provvisoria all'esercizio

professionale. Ci sono ormai medici che, provvisoriamente abilitati, esercitano le loro funzioni da vari anni e così può dirsi anche di molti ingegneri.

Nel proporre perciò ai colleghi l'approvazione, direi necessaria, di questo disegno di legge, di cui non si potrebbe ritardare oltre l'entrata in vigore senza danneggiare molte migliaia di giovani che debbono presentarsi a concorsi o che debbono partecipare ai corsi per allievi ufficiali medici, io ritengo di interpretare il pensiero comune di tutti i membri della Commissione, facendo voti perchè il Governo voglia predisporre al più presto i provvedimenti necessari per sanare in qualche modo il passato, non dico per ripristinare lo esame di Stato nella sua forma ormai praticamente decaduta, ma per rivedere il problema degli esami di Stato per l'abilitazione professionale e proporre nuove norme in base alle quali detta abilitazione professionale possa essere conseguita.

Il disegno di legge è molto semplice, perchè non fa che prorogare ancora per un anno le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, numero 1906. La data stessa della legge fa comprendere chiaramente che noi siamo già in ritardo, in quanto avrebbe dovuto essere prorogata nel dicembre scorso. Non mi resta quindi che raccomandare agli onorevoli colleghi la approvazione, se pur ritardata, del disegno di legge in esame.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Poichè abbiamo la fortuna di vedere presente l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, credo che potremmo avere da lui qualche affidamento circa il prossimo futuro. Io ritengo che egli — anche nella sua qualità di eminente biologo — avrà constatato come da qualche anno a questa parte la carenza scientifica dei neo-laureati si sia ancor più accentuata in confronto degli anni in cui era ancora in vigore l'esame di Stato. Infatti, tale esame serviva, se non altro, ad operare qualche discriminazione in seno alla massa dei neo-laureati. D'altra parte si fa osservare che ci sono dei concorsi ed i neo-laureati non possono attendere; situazione questa che si ripete ogni anno. Vorrei allora pregare l'onorevole Ministro di esaminare la questione dell'esame di Stato, non

dico per riportarlo allo *statu quo ante*, ma almeno affinché si giunga ad una certa selezione della massa dei laureati, tanto più che, specie nel campo della medicina, è inammissibile che un giovane laureato possa essere ammesso immediatamente all'esercizio della professione.

MARTINO. *Ministro della pubblica istruzione.* Raccolgo ben volentieri l'invito del senatore Paolucci di Valmaggione, che mi dà modo di esprimere alla Commissione il mio pensiero su questa materia. L'esame di Stato per l'abilitazione professionale deriva da un preciso obbligo costituzionale. Ricordo di non essere stato favorevole all'emendamento che fu a suo tempo proposto dal senatore Einaudi perchè nel testo della Costituzione si includesse il precetto dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Non ero favorevole per varie ragioni e soprattutto perchè mi pareva che la materia meritasse un approfondimento in sede legislativa ordinaria. Io credo che l'esame di Stato, nella forma praticata nel passato, non abbia dato veramente quei frutti che tutti si attendevano. L'esame di Stato avrebbe dovuto soprattutto servire ai laureati in medicina, in ingegneria e in chimica, per dare la prova della loro capacità professionale e non soltanto della loro preparazione teorica, in quanto quest'ultima parte della loro capacità culturale si presumeva acquisita dopo gli esami universitari e l'esame di laurea. Purtroppo le cose non andarono come io auspicavo. Come il senatore Paolucci sa, all'epoca della riforma Gentile, l'esame di Stato ebbe un carattere teorico più che pratico e non servì mai a dare veramente la prova della capacità professionale del laureato.

Comunque, ripeto, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale è un obbligo a cui non possiamo sottrarci, in quanto è sancito dalla Carta costituzionale. Io credo sia urgente approntare una legge definitiva sull'esame di Stato, legge che, secondo me, va studiata in maniera da ricondurre l'esame di Stato a quello che in origine voleva essere quando esso fu per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento, e cioè esame atto ad accertare la pratica capacità professionale del candidato.

Io mi propongo di mettere immediatamente allo studio tale questione e di presentare al più presto il relativo disegno di legge al Parlamento. Condivido in pieno il pensiero del senatore Magrì, che queste abilitazioni provvisorie siano un grave inconveniente, che non fa certo onore nè al Parlamento nè al Governo. Un sistema del genere, infatti, si poteva ammettere nell'immediato dopoguerra, quando le condizioni materiali oggettive impedivano l'attuazione degli esami di Stato, ma oggi non è più lecito continuare su questa strada. La questione va affrontata e risolta. Nascerà il serio problema di coloro che sono stati provvisoriamente abilitati finora, dei quali non pochi hanno partecipato anche a concorsi ed oggi occupano dei posti in amministrazioni pubbliche e private. La questione, comunque, va risolta e credo di poter assicurare la Commissione che il Governo in questo senso farà quanto è in suo potere.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1955.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nomina a professore emerito del professore Raffaele Caporali » (264) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a professore emerito del professore Raffaele Caporali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Al senatore professore Raffaele Caporali è conferito il titolo di « Professore emerito » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

DONINI, relatore. Il collega Banfi, relatore su questo disegno di legge, si scusa di non poter intervenire, per urgenti impegni, e ha pregato me di riferire in sua vece.

Noi siamo particolarmente favorevoli alla concessione del titolo di professore emerito all'illustre scienziato Raffaele Caporali e riteniamo che il provvedimento possa avere il consenso unanime della Commissione.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Che io sappia, la nomina a professore emerito è stata sempre una prerogativa delle Facoltà, ed io penso che, scavalcando la Facoltà, si faccia una offesa alla Facoltà stessa anche se ci sono dei precedenti in materia, quali quello del professore Pieraccini e quello del professor Pagani il quale, tra l'altro, è assolutamente estraneo all'ambiente universitario.

Ora io mi domando: perchè togliere ad una Facoltà quella che è una tradizionale sua prerogativa? Con ciò non voglio dire di essere contrario al provvedimento, ma credo che sarebbe opportuno che il Ministro chiedesse alla Facoltà di pronunciarsi. Sono convinto che la Facoltà medica di Napoli non avrà nulla in contrario, e noi salveremo in tal modo quello che è un tradizionale diritto delle Università.

PRESIDENTE. Prima che si proceda nella discussione, ritengo doveroso un chiarimento. L'articolo 111 del testo unico della pubblica istruzione porta queste disposizioni, che leggo: « Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito" qualora abbiano prestato almeno 20 anni di servizio in qualità di professore ordinario; il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno 15 anni. Detti titoli sono concessi con decreto reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione del servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche ».

Io prendo atto con piacere che, dal punto di vista della sostanza, il senatore Paolucci sia d'accordo. Rimane perciò solo la questione di forma, o, se si vuole, di procedura. Il professore Caporali fu nominato professore della Università di Napoli per chiara fama nel 1922, con procedimento perfettamente regolare, con chiamata cioè della Facoltà, confermata dal Consiglio superiore, approvata dal Ministro. Il professore Caporali lasciò l'insegnamento nel 1938, cioè dopo 16 anni. Quindi, secondo la disposizione vigente, non ha il requisito — 20 anni — richiesto per essere nominato professore emerito, nè la Facoltà può fare una proposta che vada al di là delle condizioni poste dalla legge. Non potendo perciò la Facoltà fare una proposta dacchè non ricorrono gli estremi voluti dalla legge, non rimane che la via di un apposito provvedimento legislativo. Noi siamo qui a tale scopo. E se siamo tutti d'accordo sulla sostanza, possiamo senz'altro approvare il provvedimento.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Presidente ha anticipato quel che avrei potuto dire io. In verità non è che sia prerogativa della Facoltà la nomina a professore emerito. Anche con l'ordinamento attuale, la nomina spetta sempre al Capo dello Stato. La Facoltà fa la proposta e perchè possa farlo è necessario che ci sia il requisito dei 20 anni di insegnamento. Quindi, a norma di legge, non sarebbe possibile conferire il ti-

tolo al professore Caporali nemmeno con la proposta della Facoltà. Se vogliamo dare perciò questo titolo all'illustre scienziato, è necessario questo disegno di legge che il Ministro ha creduto opportuno presentare. D'altra parte i meriti scientifici del professore Caporali sono così noti, che veramente io credo che il Senato dovrebbe essere concorde nell'approvare questo provvedimento accolto all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il professore Caporali, allorchè fu collocato a riposo, aveva i requisiti per essere nominato professore onorario. Questo titolo non gli fu conferito perchè egli non era iscritto al partito fascista. Io penso che sia un dovere della rinnovata democrazia italiana correggere quel che è stato se non altro un errore del passato regime ed onorare, come merita, l'illustre uomo.

PRESIDENTE. Mi sia consentito dichiarare che do il mio voto favorevole al progetto di legge col più vivo sentimento dell'animo. Poichè il senatore Paolucci ha ricordato il caso del professore Pieraccini, mi si consenta di rilevare che il professore Pieraccini non era mai stato titolare di Università e tuttavia ottenne di essere riconosciuto come professore emerito. Nessun dubbio circa i meriti scientifici del professore Pieraccini. Il Parlamento ha fatto bene a tributargli quell'alto riconoscimento. Diversa è certo la figura del professore Caporali; ma egli pure ben merita quell'attestato solenne per l'alta umanità ed il grande spirito cristiano che hanno animato tutta la sua lunga vita spesa nell'operare il bene.

RUSSO LUIGI. Con pieno assentimento, con viva compiacenza do il mio voto favorevole a questo disegno di legge con cui si intende dare un attestato solenne ai meriti del professore Caporali. Non discuto i suoi meriti scientifici, non ne ho la competenza; ma la veneranda figura del professor Caporali è di tale grandezza ed è illuminata di tanta umanità, che si impone come modello di uomo che ha speso la vita per i più puri ideali sociali e cristiani.

CONDORELLI. Io penso che l'omaggio è nel cuore di tutti per questa eminente figura

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)3^a SEDUTA (19 febbraio 1954)

di uomo. Anche io, come il collega Russo, non ho la possibilità di giudicare sui meriti scientifici, ma conosco quelli umani. Proprio per questo gradirei che l'omaggio fosse integrale, rendendo possibile che vi si associ quello che è il giudice naturale, la Facoltà di Napoli.

Penso quindi che il provvedimento potrebbe essere modificato nel senso di permettere alla Facoltà di Napoli di fare la proposta.

ROFFI. Io credo che noi non possiamo accettare una simile proposta, non tanto per il riflesso che ne potrebbe venire indirettamente alla figura dello scienziato che intendiamo onorare, quanto per una questione di principio. Gli organi legislativi sono al di sopra di

qualunque altra istituzione. Accettare la proposta Condorelli significherebbe diminuire non tanto la figura del professor Caporali, quanto l'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari